

Regolamento sui master universitari

D.R. 18915 del 27 novembre 2007 - Emanazione regolamento

[D.R. 7403 del 15 maggio 2009 - Modifiche regolamento](#)

[D.R. 10224 del 16 luglio 2009 - Modifiche regolamento](#)

[D.R. 9089 del 3 luglio 2012 – Modifiche](#)

[D.R. 14228 del 8 novembre 2012 - Modifiche](#)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attivazione annuale e la gestione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'articolo 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello (di seguito master).
2. I master hanno una durata di almeno un anno e sono corsi con obbligo di frequenza.
3. Per conseguire il master di primo livello, lo studente deve avere acquisito almeno sessanta crediti e non più di ottanta, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea.
4. Per conseguire il master di secondo livello, lo studente deve avere acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea magistrale.
5. I master di I e II livello aventi la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti di accesso, anche per la tipologia di impegno richiesto e il livello di approfondimento delle materie trattate, da evidenziare adeguatamente nel progetto didattico al momento dell'attivazione del corso.
6. Ai fini del presente regolamento con il termine docenti si intendono professori ordinari e professori associati di ruolo e ricercatori dell'Università.

Art. 2 Proposta di attivazione dei master

1. L'attivazione dei master è proposta dai Dipartimenti ed è approvata dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio, non vincolante, della Commissione didattica di Ateneo che dovrà esprimere una valutazione riguardante la validità del progetto nonché l'efficacia del corso, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art.11.
2. Le proposte di attivazione dei master devono essere presentate, tramite il portale di ateneo, appositamente predisposto, entro il 15 maggio di ogni anno.
3. La proposta di attivazione di un master deve contenere, oltre alla denominazione del corso, al livello e agli estremi delle delibere di approvazione:
 - a) i requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti. Nel caso che per l'accesso sia prevista la laurea o la laurea magistrale, in qualsiasi disciplina, dovrà essere fornita adeguata motivazione della scelta;
 - b) l'indicazione degli eventuali enti che si intende coinvolgere e la forma di coinvolgimento prevista;

- c) l'indicazione se trattasi o meno di prima attivazione e, nel caso di master già attivato, l'indicazione delle eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione;
- d) l'indicazione di un elenco di almeno 3 docenti dell'Università di Pisa che garantiscano il loro impegno nelle attività didattiche del master; ciascun docente può essere garante di un solo master, o al più di due master, solo nel caso che si tratti di corsi di I e II livello aventi la stessa denominazione;
- e) la struttura che costituisce la sede didattica e la sede di gestione, che possono non coincidere, nel caso in cui quest'ultima sia individuata all'esterno tramite apposite convenzioni con enti pubblici e privati;
- f) le bozze di convenzione concordate con enti pubblici o privati coinvolti nella gestione del master;
- g) il numero minimo e massimo degli iscrivibili ed il numero massimo di "uditori", se previsti, calcolati in modo da salvaguardare la capacità di autofinanziamento ed il livello qualitativo della formazione;
- h) la contribuzione pro-capite prevista per gli allievi "ordinari" e per gli "uditori";
- i) l'erogazione di agevolazioni per la contribuzione a favore degli iscritti, pari ad almeno il 10% delle entrate previste derivanti dalle quote di iscrizione con l'indicazione di modalità oggettive per l'individuazione dei beneficiari;
- l) il piano finanziario, formulato secondo quanto indicato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
- m) in caso di proposte di attivazione successive alla prima, la relazione e la rendicontazione finanziaria di cui all'art.11 relative alle precedenti edizioni già concluse.

4. Il "progetto didattico" deve contenere:

- a) la descrizione del corso e gli obiettivi formativi;
- b) le funzioni del corso in relazione allo specifico ambito occupazionale;
- c) la durata del master con l'indicazione dell'inizio delle attività formative che deve essere comunque compreso tra il 1° ottobre e il 28 febbraio;
- d) il totale dei crediti che si acquisiscono al momento del conseguimento del titolo;
- e) l'elenco delle attività formative con l'indicazione, per ciascuna, della caratteristica (lezioni frontali, tirocinio, laboratorio, prova finale ecc.), delle modalità di verifica se previste, del numero di crediti associato, del numero di ore di didattica frontale se prevista, degli eventuali settori scientifico disciplinari associati e dei relativi obiettivi formativi;
- f) le modalità di svolgimento della prova finale.

Art. 3 Attivazione dei master

1. Un master può essere attivato se il numero di allievi ordinari iscritti è maggiore o uguale al numero minimo previsto nel piano finanziario di cui all'art. 2 , comma 3, lettera g).
2. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di allievi ordinari di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g, il Consiglio del Master può presentare una riformulazione del piano finanziario che garantisca lo stesso livello qualitativo della didattica. Il nuovo piano finanziario sarà sottoposto al parere obbligatorio della Commissione didattica di Ateneo ed all'approvazione del Senato Accademico.
3. La stipula delle convenzioni di cui al comma 3, lettera f) dell'articolo 2, è propedeutica all'attivazione del master e all'emanazione del relativo bando. Tali convenzioni sono firmate dal Rettore, previa approvazione degli organi accademici competenti.

Art.4 Organi del master

1. Sono organi del master: il Consiglio e il Direttore che lo presiede.
2. Il Consiglio del master è composto da almeno 6 membri. Qualora il master sia attivato in convenzione con enti pubblici o privati, possono far parte del Consiglio rappresentanti degli enti convenzionati. Almeno la metà, arrotondata all'intero superiore, dei componenti del Consiglio del master deve essere comunque costituita da docenti universitari in ruolo.
3. Il Direttore del master viene eletto dal Consiglio tra i suoi membri e, se il master non è attivato in convenzione con altri atenei, deve essere un docente dell'Università di Pisa.
4. Due o più consigli di master, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere successive adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano.
5. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso. Un docente dell'Università di Pisa può avere l'incarico di Direttore di un solo master dell'Ateneo, ad eccezione dei casi nei quali i master siano di diverso livello ma abbiano la stessa denominazione o nel caso che si abbia un consiglio aggregato per più master.

6 - Il Consiglio del master:

- a) garantisce il rispetto del progetto didattico e la qualità scientifica del master;
- b) individua i docenti del master;
- c) elegge il Direttore del master fra i suoi membri;
- d) definisce le procedure di selezione dei candidati;
- e) delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo;
- f) espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso.

Art. 5 Iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione ad un master coloro che sono in possesso del titolo di studio del livello universitario previsto.

2. Possono richiedere l'iscrizione con riserva ad un master coloro che prevedono di conseguire il titolo di studio richiesto prima della data di inizio del corso.

3. Ai fini dell'ammissione possono essere richiesti anche altri requisiti curriculari esplicitati nel bando.

4. Per l'ammissione al corso è previsto il superamento di una verifica di idoneità, le cui modalità devono essere indicate nella proposta di master, che valuti preparazione e motivazione di ciascun candidato. Tale verifica può consistere in una valutazione complessiva del curriculum vitae e/o in una prova scritta e/o in un colloquio, che può essere svolto anche in modalità telematica, dal quale sia possibile acquisire gli aspetti motivazionali e verificare la preparazione ed il percorso formativo e professionale pregresso. La commissione giudicatrice, individuata per l'ammissione al corso, sarà composta da almeno tre membri facenti parte del Consiglio del master.

Per i candidati ritenuti idonei, tale verifica darà luogo all'attribuzione di un punteggio da 1 a 30.

5. I punteggi di cui al precedente comma 4 danno luogo ad una graduatoria di merito, dalla quale saranno attinti gli allievi ammessi al corso fino al raggiungimento del numero massimo dei posti previsto all'articolo 2, comma 3 lettera g).

6. Le eventuali agevolazioni della contribuzione riservate agli allievi ordinari previste nel bando di ammissione o finanziate successivamente all'emanazione del bando, saranno attribuite tramite selezione basata su criteri oggettivi indicati nel bando stesso.

7. Nel caso in cui, al termine delle procedure di ammissione, si verifichi una residuale disponibilità di posti, potranno essere accolte, in ordine cronologico, istanze dirette di ammissione al corso, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione e superamento della verifica di idoneità di cui al precedente comma 4.

8. Le richieste di ammissione al master di cui ai commi 1), 2) e 7) del presente articolo sono soggette al pagamento di una tassa la cui entità viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Tale tassa sarà restituita esclusivamente nel caso in cui il master non venga attivato.

9. Non è ammessa l'iscrizione ad un master già frequentato avente la stessa denominazione e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo.

Art.6 – Ammissibilità e riconoscimento dei crediti

1. E' ammessa la contemporanea iscrizione ad altro master o ad altri corsi di studio universitari, purchè sia rispettata l'obbligatorietà della frequenza.

2. Il percorso formativo del master non può essere comune a quello di un corso di laurea o laurea magistrale e deve pertanto considerarsi iter formativo distinto, da riconoscere nei limiti di seguito stabiliti e dopo il conseguimento del titolo.

3. I crediti acquisiti con il conseguimento di una laurea triennale e magistrale possono essere riconosciuti per l'iscrizione ad un master di I o II livello nel limite massimo di 12 CFU, su delibera del Consiglio del master.

4. I crediti acquisiti con il conseguimento di master universitari possono essere complessivamente riconosciuti per un altro master, su delibera del consiglio di quest'ultimo, nel limite massimo di 12 CFU.

5. Tali riconoscimenti devono comunque dipendere dall'affinità e comparabilità delle attività formative previste e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite.

Art. 7 – Uditori

1. Se previsto nella proposta di attivazione, è possibile iscriversi a un master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione.

2. L'uditore può frequentare, anche parzialmente, le attività didattiche del master, ma non può sostenere le verifiche intermedie, né frequentare le attività di tirocinio.

3. La partecipazione come uditore non comporta in ogni caso l'acquisizione del titolo né il conseguimento di crediti formativi.

4. L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, un attestato di partecipazione per le attività didattiche frequentate.

Art. 8 Contribuzione

1. La contribuzione per l'iscrizione al master viene definita dalla struttura che attiva il corso entro un massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. La contribuzione può essere versata al massimo in quattro rate, di cui la prima, corrispondente al 40% della contribuzione totale, entro i termini previsti per l'immatricolazione e le restanti in periodi stabiliti nel relativo bando e concordati con l'Amministrazione centrale.

3. Il 15% della contribuzione totale effettivamente versata rimarrà a disposizione per spese di gestione generali mentre l'85% costituirà budget a disposizione della struttura di gestione del master.

4. Gli iscritti al master in qualità di uditori pagano una contribuzione inferiore almeno al 30% rispetto a quella degli allievi ordinari. La quota potrà essere eventualmente calcolata anche sulla base delle attività formative effettivamente frequentate e può essere rateizzata, secondo le stesse modalità previste per gli allievi ordinari.

5. Agli iscritti in qualità di allievo ordinario o uditore, che rinuncino prima dell'inizio del corso, spetta il rimborso della quota versata.

6. In caso di rinuncia successiva all'inizio del master saranno comunque dovute all'Ateneo le quote di contribuzione già scadute.

Art. 9 Sospensione

1. La sospensione, può essere concessa dal Consiglio di master, per comprovati e giustificati motivi, su formale richiesta dell'interessato, senza alcuna garanzia circa la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi.

2. In caso di sospensione non sono previsti rimborsi delle quote già versate, che potranno essere conguagliate in caso di iscrizioni ad edizioni successive dello stesso master.

Art. 10 Rilascio del titolo finale

1. Il titolo di master viene conseguito, previo superamento della prova finale, con una valutazione sintetica che si esprime in sufficiente, buono, distinto, e ottimo.
2. Il diploma di master viene rilasciato a firma del Rettore.
3. Al termine del master potrà essere rilasciato, su richiesta dell'interessato, il Diploma supplement.
4. Il Consiglio del master, sulla base di comprovati e giustificati motivi, può autorizzare il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 11- Valutazione dei master

Al termine di ogni edizione del master il Direttore deve presentare:

- a) una relazione, dalla quale sia possibile evincere la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché riferire circa le prospettive occupazionali. Tale relazione dovrà essere elaborata anche sulla base delle risultanze di appositi questionari somministrati agli allievi sul gradimento del corso, secondo il modello predisposto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- b) una rendicontazione della gestione finanziaria, in relazione al piano finanziario formulato al momento della proposta del master.

Art.12 –Master in convenzione con altri Atenei

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
2. Per i master con titolo congiunto vale quanto disposto dal presente regolamento salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.

Art. 13 Gestione dei master

1. Sono compiti dell'Amministrazione centrale gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura per la presentazione dell'offerta didattica dei master, alle procedure di ammissione, immatricolazione, riscossione della contribuzione, al rilascio del titolo finale e all'eventuale retribuzione dei docenti del master dipendenti dell'Università di Pisa.
2. Sono compiti dei Dipartimenti proponenti tutte le altre attività di gestione, ivi incluse la pubblicazione delle informazioni relative al master, l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, la retribuzione dei docenti esterni e il pagamento delle agevolazioni alla contribuzione. Tali compiti possono essere affidati, in tutto o in parte, ad enti esterni tramite apposita convenzione di cui all'art. 2 comma 3 lettera f).

Art. 14 Attività di docenza

1. I docenti dell'Università di Pisa che svolgono attività di insegnamento nei master sono designati dalla struttura proponente, previo nulla-osta del Dipartimento di afferenza.

2. I professori di prima e seconda fascia dell'Università di Pisa possono svolgere attività didattiche nei master solo se assolvono completamente il proprio compito didattico istituzionalmente attribuibile nell'ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e corsi di specializzazione.

3. L'attività didattica presso i master di professori e ricercatori non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuibili e non può superare i limiti orari stabiliti dal Senato Accademico.

4. Al personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa possono essere attribuiti incarichi di docenza nei master previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.

5. Possono svolgere attività di docenza nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni o per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati dal Consiglio del master. Gli incarichi di insegnamento a personale non dipendente dell'Università di Pisa sono affidati, dal Dipartimento proponente, ai sensi del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

6. La struttura proponente il master determina gli eventuali compensi da attribuire sia al personale dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di retribuzione accessoria, sia al personale non dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di corrispettivo contrattuale, nei limiti previsti dall'[allegato A](#).

7. Le attività di formazione e insegnamento nell'ambito dei master non legittimano, nemmeno temporaneamente, gli incaricati non appartenenti ai ruoli della docenza a fregiarsi del titolo di "professore".

Art.15 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto di Ateneo.